



CITTA' DI CASTEGGIO

(PROVINCIA DI PAVIA)

Reg. Gen N. 712

Del 29 novembre 2021

SETTORE - SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE

Determinazione n. 40 del 29/11/2021

OGGETTO: Atto di indirizzo per la revoca del bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico cat. D1, posizione economica D1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- Il decreto n. 29 del 30/12/2019 con cui la sottoscritta dott. Cristina De Filippi è stata individuata quale Responsabile del servizio 2 "Servizio finanziario – gestione risorse";
- La delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 01/04/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)";
- La delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 01/04/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)";
- La delibera di Giunta Comunale n. 35 del 01/04/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000)".

Considerato:

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 16/06/2020 di rideterminazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, che prevedeva, tra l'altro, l'assunzione di n. 1 istruttore direttivo Suap/Sue categoria D;
- Che con determinazione dirigenziale del Servizio 2 – Gestione risorse n. 55 del 01/10/2020 è stato approvato il bando di concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico cat. D1, posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato;
- Che la procedura concorsuale, in corso di svolgimento nella sua fase iniziale, è stata sospesa a data da destinarsi, secondo l'art. 1, comma 9, lettera z) del DPCM 03/11/2020;
- Che con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 16/11/2021 si è provveduto alla modica del piano di fabbisogno del personale 2021;

Atteso che per sopravvenute esigenze organizzative non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nel ritenere che l'amministrazione pubblica possa procedere alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendosene evidente

l'inopportunità (Consiglio di Stato sentenza n. 1343/2015, sentenza n. 73/2015, sentenza n. 136/2014, Tar Puglia sentenza n. 1437/2017):

Richiamato ancora il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse. In tali circostanze nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento come disposto dall'art. 13, primo comma, della Legge n. 241/1990 (Consiglio di Stato Sez. III, sentenza n. 4554 del 1 agosto 2011);*

Richiamato l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 che nella prima parte prevede che *“per sopravvenuti motivi di interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto per legge”;*

Considerato che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato alla luce delle nuove normative, porta a ritenere inopportuno il concorso succitato;

Rilevato che a oggi non emergono consolidate posizioni soggettive private meritevoli di particolare apprezzamento;

Ritenuto quindi che il provvedimento non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo, rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dell'Ente;

Vista la Legge n. 241/1990 e in particolare l'art. 21 quinquies come rinnovellato;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere alla revoca della determinazione di approvazione del bando di concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico cat. D1, posizione economica D1;
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Casteggio e all'albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente;
4. Di dare atto che attraverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE FILIPPI CRISTINA ***

* Atto firmato digitalmente ai sensi del dlgs. 82/2005